

ORDINANZA N° 5 DEL 5/11/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA PER SUPERAMENTO DEI PARAMETRI PREVISTI DAL DLGS 31/01 E S.M.I.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ASREM Dipartimento Unico della Prevenzione - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Isernia prot. n. 05/11/2020 - 0108812, acquisita agli atti del Comune in data 05/11/2020 con Prot. n. 2213. con la quale sono stati inviati i risultati dell'analisi microbiologica effettuata dall'ARPA Molise in data 03/11/2020 sul campione di acqua prelevato in questo Comune presso il punto di prelievo Fontana Pubblica sita in piazza Chiesa che ha dato il seguente esito: "NON CONFORME" agli standard previsti dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i.;

Considerato che dalla citata nota si invitano: il gestore dell'Acquedotto ad effettuare immediatamente le verifiche del caso al fine di evitare la fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti per il consumo umano; e il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ad emettere "ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, consentendone l'utilizzo esclusivamente per gli usi domestici, quali l'igiene personale e dei locali";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover adottare apposita ordinanza disponente il divieto di utilizzazione dell'acqua per scopi potabili;

Visto l'articolo n. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 50 comma 5, del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

Sino a nuova disposizione, il divieto dell'uso dell'acqua avente come recapito ultimo la fontana pubblica c/o piazza Chiesa come bevanda e per la preparazione dei cibi, consentendone l'utilizzo esclusivamente per gli usi domestici, quali l'igiene personale e dei locali, a causa della non conformità delle analisi microbiologiche;

DEMANDA

Al gestore di provvedere ad effettuare immediatamente tutte le verifiche del caso e ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per adeguarne la qualità relazionando sollecitamente in merito all'ASREM Dipartimento Unico della Prevenzione – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Isernia nonché al Comune;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del



Molise per i motivi di legittimità (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (Dpr 24/11/1971, n° 1199).

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando della stazione dei Carabinieri di Venafro;
- Prefettura di Isernia;
- Asrem Dipartimento Unico della Prevenzione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Isernia;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Riccardo Prete